

Il disegno di legge prussiano sulla stampa¹

«Neue Rheinische Zeitung» n. 50
20 luglio 1848^a

****Colonia**, 19 luglio. Pensavamo di rallegrare oggi di nuovo i nostri lettori con i dibattiti intesi e soprattutto di poter presentar loro un discorso brillante del deputato Baumstark, ma gli avvenimenti ce lo impediscono.

Il primo prossimo siamo noi stessi. Quando è minacciata l'esistenza della stampa, si lascia andare persino il deputato Baumstark.

Hansemann ha presentato all'Assemblea intesista una legge provvisoria sulla stampa. La paterna sollecitudine di Hansemann per la stampa richiede immediata considerazione.

In altri tempi, si adornava il Code Napoléon² con i più edificanti titoli del codice civile³. Adesso, dopo la rivoluzione, questo è cambiato; adesso si arricchisce il codice del diritto comune con i fiori più profumati del Code e della legislazione di settembre⁴. Duchâtel naturalmente non è un Bodelschwingh.

Abbiamo già esposto qualche giorno fa le disposizioni principali di questo disegno di legge sulla stampa. Un processo per calunnia^b ci aveva appena dato l'occasione di dimostrare che gli articoli 367 e 368 del Code pénal,⁵ sono nella più netta contraddizione con la libertà di stampa, ed ecco che Hansemann propone non solo di estenderli a tutta la monarchia, ma anche di aggravarli tre volte tanto. Ritroviamo nel nuovo disegno tutto quello che l'esperienza pratica ci ha già reso così caro e prezioso:

Troviamo il divieto, sotto pena di condanna da tre mesi a tre anni, d'accusare qualcuno di un fatto che è legalmente punibile, o di « esporlo » solo al « disprezzo pubblico »; troviamo il divieto di stabilire la veridicità del fatto se non con un « documento di prova con piena validità », in breve, ritroviamo i monumenti più classici del dispotismo napoleonico riguardo la stampa.

Di fatto, Hansemann mantiene la sua promessa di far partecipare le vecchie province ai vantaggi della legislazione renana!

Il paragrafo 10 del disegno di legge è il coronamento di queste disposizioni: se la calunnia riguarda *funzionari statali* in rapporto all'esercizio delle loro funzioni, allora la pena ordinaria può essere *aumentata della metà*.

L'articolo 222 del codice penale prevede una pena da un mese a due anni di

^a Scritto da Marx. — ^b Vedi presente volume pp. 214-217.